| Riforma | Risorse(in milioni euro) | Amministrazione titolare | intervento | Traguardo/Obiettivo | Attuazione | PROPOSTE DI MODIFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legge quadro sulla disabilitàM5C2-R 1.1 - 1-2 |  | Presidenza del Consigli dei Ministri – Ministro per la disabilità  | **Legge delega per la riforma della normativa sulla disabilità**, per l'adozione di una disciplina organica ("Codice") per ridisegnare la tutela della disabilità nei diversi ambiti e prevedere processi più efficienti di erogazione degli interventi e dei servizi. Proposta dal Ministro per le Disabilità; ad essa deve seguire la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme ICT per migliorare e rendere più efficienti i servizi.I decreti legislativi sviluppano le seguenti disposizioni previste dalla legge quadro: * Rafforzamento/qualificazione dell'offerta dei servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali;
* semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari e sociali;
* revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità;
* promozione dei progetti di vita indipendente da definirsi con una valutazione multidimensionale della condizione della persona disabile;
* promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.
 | **Traguardo: T4 2021**Approvazione in Consiglio dei ministri, di una legge delega sulla disabilità. **Obiettivo: T2 2024**Adozione governativa dei decreti legislativi delegati.* schema di decreto legislativo ([AG. 122](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48476.htm)), terzo provvedimento per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti **in materia di disabilità;**
* istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ([A.G. n. 101](https://www.camera.it/leg19/682?atto=101&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio));
* riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità ([D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222!vig=2024-02-13)).
 | **Traguardo: T4 2021**Sulla G.U n. 309 del 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la [legge n. 227 del 22 dicembre 2021](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-22;227) Delega al Governo in materia di disabilità.Il **termine per l'esercizio della delega** (inizialmente entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire 31 dicembre 2021, dunque entro il 1° settembre 2023) è stato successivamente **ampliato** dall'art. 1, co. 5, legge di conversione del DL. 198/2022 (L. n. 14/2023, cd. Proroga termini legislativi), al **15 marzo 2024**. |  |
| Riforma dell’assistenza territoriale |  | Ministero della salute | Obiettivi della **riforma dei** **modelli di assistenza territoriale**:* definire un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza territoriale, definendo standard strutturali, tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale per le strutture territoriali previste dal PNRR (Case della comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali della Comunità);
* facilitare l’individuazione delle priorità di intervento in un’ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e specialistiche;
* favorire la continuità delle cure per coloro che vivono in condizioni di cronicità, fragilità o disabilità, che comportano il rischio di non autosufficienza anche attraverso l’integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario;
* disegnare un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario ambientale e climatico.
 | **T2 2022**Approvazione del [D. M. 23 maggio 2022, n. 77](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg) per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. | **T2 2022**Sulla G.U. n. 144 del 22 giugno 2022, è stato pubblicato il [decreto Ministero salute n. 77 del 23 maggio 2022](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=87801) *Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*.Il **12 dicembre 2022**, la Conferenza Stato Regioni ha sancito [Intesa](https://www.statoregioni.it/media/5438/p-3-csr-atto-rep-n-256-7dic2022.pdf) sullo [schema di decreto Salute/MEF](http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2023/01/2022_12_21_INTESA-SR-RIPARTO-PNRR-ADI-27mld.pdf) recante riparto delle risorse per il potenziamento assistenza territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 274, L. n. 234 del 2021 (LB 2022), con finanziamenti di 90,9 mln di euro per il 2022, 150 mln per il 2023, 328 mln per il 2024, 591 mln per il 2025 e 1 miliardo di euro a partire dal 2026, per la copertura degli del personale dipendente necessario per assicurare la progressiva attuazione degli standard e dei modelli organizzativi di sviluppo dell’assistenza territoriale. Il decreto di riparto vincola l’erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi annuali intermedi di popolazione assistita.  |  |
| Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficientiM5C2-R 1.2 - 3- 4 | **Sovvenzioni** Le risorse necessarie sono individuate dalla legge delega | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | Individuazione formale dei **livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti,** con i seguenti principi:* semplificare l'accesso ai servizi, attraverso punti unici di accesso sociale e sanitario;
* individuare modalità di riconoscimento della non autosufficienza sulla base dei bisogni assistenziali;
* introdurre la valutazione multidimensionale e definizione di un progetto individualizzato che finanzi i servizi necessari in modo integrato, favorendo la permanenza a domicilio;
* definire progetti individualizzati e personalizzati che promuovano la deistituzionalizzazione.

  | **Traguardo: T1 2023**Adozione del disegno di legge delega in materia di non autosufficienza.**Obiettivo: T1 2024**Approvazione dei decreti legislativi delegati della legge delega in materia di non autosufficienza ([AG. 121](https://www.camera.it/leg19/682?atto=121&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2)).La **legge di riforma è anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR**, fra cui quelli previsti nella Missione 6 Salute, con riferimento a progetti che rafforzano i **servizi sanitari locali e l'assistenza domiciliare**, e quelli previsti dalla Componente M5C2, per la deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere protette.I cardini della Riforma, anticipati anche dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, L. n. 234 del 2021), forniscono la prima definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale in maniera uniforme.  | Pubblicazione [Legge 23 marzo 2023, n. 33](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-30&atto.codiceRedazionale=23G00041) (G.U. n. 76 del 30.3.2023) recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (in vigore dal 31.3.2023).Dalla banca dati Regis viene dato conto della costituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.In attesa dei decreti delegati entro marzo 2024.La legge semplifica e mette a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivede le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" ed incrementa l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. |  |
| Salute, ambiente, biodiversità e clima(M6C1-R 1-1) | 500,01 | Ministero della salute. Attuatori: Istituto superiore di sanità (ISS) e la DG Prevenzione del Ministero della salute. | L'investimento mira a far fronte efficacemente ai rischi storici ed emergenti sulla salute derivanti dai **cambiamenti ambientali e climatici nell'ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica**. L’investimento, che rientra tra i programmi finanziati con il Piano nazionale investimenti complementari (PNC), è collegato all'Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), in linea con l’approccio "*One health*" o "*Planetary health*”. | **Traguardo: T2 2022**Provvedimento di istituzione del SNPS, cui appartengono, in coordinamento tra loro in rete: Dipartimenti della prevenzione; Regioni e Province autonome; Istituti zooprofilattici sperimentali; Istituto superiore di sanità; Ministero della salute.Il [decreto del ministero della salute 9 giugno 2022](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87626&parte=1%20&serie=null) ha individuato i compiti, ivi inclusi quelli di comunicazione dei dati personali, in capo a tutti i soggetti facenti parte del SNPS.Il cronoprogramma finanziario (oltre a quello procedurale), a valere sulle risorse del Piano complementare, è contenuto nell’[Allegato 1](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/riferimenti_normativi/DM-MEF-15.7.21-Allegato_1.pdf) al [decreto MEF 15 luglio 2021](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/riferimenti_normativi/DM-MEF-15.7.21.pdf). | L’art. 27 del D.L. n. 36 del 2022 (c.d. Decreto PNRR) ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), in interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA). Funzioni: a) identificazione e valutazione problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per la definizione ed attuazione politiche di prevenzione; b) inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione; c) definizione e implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei LEA associati a priorità di prevenzione primaria, coerentemente con i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); d) individuazione e sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, analisi, integrazione e interpretazione di modelli e dati; e) supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).  |  |